SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDI 5 LUGLIO 1962

(157ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici - integrazioni ed aggiunte » **(1030-B)** (*D'iniziativa del senatore Trabucchi*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 2841, 2843, 2844, 2845
BERGAMASCO, *relatore* .2842, 2843, 2844, 2845
MARIOTTI 2842
PIOLA 2842
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . . 2843

La seduta è aperta alle ore 11,40.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Mott, Parri, Pesenti, Piola, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Roda è sostituito dal senatore Negri.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici - integrazioni ed aggiunte » (1030-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata

dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici — integrazioni ed aggiunte », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

B E R G A M A S C O , *relatore*. Questo disegno di legge è stato approvato dalla nostra Commissione nell'autunno scorso; poi la competente Commissione della Camera dei deputati l'ha modificato e ce lo ha rimandato. Venuto in discussione nelle seduta del 17 gennaio è poi stato rinviato in attesa dell'intervento del Ministro delle finanze. L'oggetto del provvedimento è: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici — integrazioni ed aggiunte ».

La citata legge del 1954, integrata dall'altra successiva, stabilisce che i valori dei fondi rustici, agli effetti della denuncia di successione o della registrazione nel caso di atto tra vivi, non siano più accertati con la procedura di cui alla legge 7 agosto 1936, n. 1639, ma vengono fissati in base a determinati coefficienti, variabili d'anno in anno, di moltiplica dei redditi catastali. Pertanto si adottavano moduli fissi, che si ritenevano mediamente corrispondenti alla realtà, al fine di snellire la procedura di accertamento ed eliminare ricorsi e vertenze. Ad un certo momento è risultato che, per la perdurante crisi nel settore agricolo e la conseguente svalutazione dei terreni, specie in alcune regioni e sulle zone di collina e di montagna, erano spesso risultati inconvenienti dall'applicazione dei moduli fissi.

Il senatore Trabucchi presentò allora il disegno di legge n. 1030, col quale si precisava, in sede interpretativa, che, in caso di omessa denuncia oppure quando la denuncia rechi valori inferiori a quelli determinati in base alla legge del 1954, l'accertamento deve aver luogo ai sensi della legge fondamentale 7 agosto 1936, n. 1630; ma si precisava altresì che si può giungere in tal modo ad accertamenti superiori, nonchè a quelli della denuncia, anche a quelli come sopra determinati.

La Camera dei deputati ha modificato il disegno di legge adottando il criterio che in nessun caso avrebbe potuto, l'accertamento dell'ufficio, essere superiore ai valori risultati dalla adozione dei moduli fissi. Questa è la modifica sostanziale apportata all'articolo 2, dalla quale poi discendono le modifiche agli articoli seguenti.

Io non ritengo di poter condividere questo criterio. Infatti la legge del 1954, volta a favorire il contribuente, ha inteso stabilire un criterio transattivo e forfettario. Sembra equo che il contribuente, il quale non accetti il modulo fisso, accetti l'alea di un accertamento che sarà di norma inferiore, ma potrà anche essere superiore al modulo fisso. Ciò non dovrebbe, a mio avviso, preoccupare i proprietari di quelle zone che il presente disegno di legge intende favorire, poichè nei loro confronti l'ipotesi non potrà realizzarsi. Ma si eviterà così che, in altre zone ed in altre condizioni, altri contribuenti siano indotti a denunciare valori inferiori a quelli risultanti dai moduli, nella certezza che, in nessun caso, potranno essere tenuti a pagare in relazione ad un accertamento eccedente i moduli stessi.

Per quanto riguarda gli emendamenti, lo emendamento dell'articolo 2 rappresenta la modifica sostanziale apportata dalla Commissione della Camera; poi ve ne sono altri di minor rilievo, che si potranno vedere esaminando gli articoli. Ma l'emendamento all'articolo 2 è, a mio avviso, ingiustificato. Le ragioni addotte non sono convincenti.

Sono quindi del parere che, per quanto riguarda l'articolo 2, si debba ritornare al testo già approvato dal Senato.

P I O L A . Io concordo perfettamente con quanto esposto dal relatore, che effettivamente risponde a un principio di equità rispetto al contribuente, pur non ponendo l'Amministrazione in condizioni più difficili di quelle in cui si trova. Quindi sono d'accordo di ritornare al testo del Senato.

M A R I O T T I . Ma ancora dal relatore non ho sentito come si calcola il valore del diritto fondiario.

B E R G A M A S C O , *relatore.* In base al coefficiente di moltiplicazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* In base alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044 sulle successioni e sull'imposta di registro, la valutazione si fa con dei coefficienti fissi, coefficienti che moltiplicano il valore determinante, anche antico, per la patrimoniale, e vanno bene per tutte le zone, eccetto che in certe zone collinari o montane; sono coefficienti che portano, di solito, ad una valutazione inferiore ai valori venali. Invece nelle zone suddette, come, ad esempio, in Toscana, questi coefficienti danno luogo a dei valori eccessivamente alti. Allora con questo disegno di legge interpretativo, proposto da me quando non ero ancora Ministro. si stabilisce che, se il contribuente non vuole sottostare ai moduli fissi, si segue il sistema vecchio della legge del 1936 relativo alle valutazioni. Però la Camera dei deputati ha introdotto un emendamento aggiuntivo stabilendo che l'ufficio non può mai andare al di sopra dei valori calcolati con i moduli fissi. Ora questa non è, evidentemente, una cosa logica e giusta ed è anche non pratica perchè il contribuente chiederà sempre l'applicazione del vecchio sistema perchè, male che gli vada, ricorrerà ai moduli fissi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e rispettivamente di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, numero 355, si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

(*È approvato*).

Do ora letura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

Nel caso in cui il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi avente per oggetto fondi rustici, abbiano dichiarato per questi un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, se non venga accettato l'accertamento di valore determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge stessa, e comunque se gli interessati esplicitamente abbiano richiesto, nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione, o richiedano, ricorrendo contro l'accertamento, che la tassazione si effettui sul valore reale, l'accertamento si effettua secondo le norme stabilite dal regio decreto 7 agosto 1936, numero 1639, e successive modificazioni ed aggiunte.

Nel caso di mancata accettazione da parte del contribuente della valutazione fatta in base ai moduli fissi, l'ufficio può rettificare entro giorni 30 dal ricorso del contribuente la valutazione stessa.

B E R G A M A S C O , *relatore.* Propongo che sia ripristinato il testo già approvato dal Senato che era del seguente tenore:

« Nel caso in cui il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi avente per oggetto fondi rustici, abbiano dichiarato per questi un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, se non venga accettato l'accertamento di valore determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge stessa, e comunque se gli interessati esplicitamente abbiano richiesto, nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione, o richiedano, ri-

correndo contro l'accertamento, che la tassazione si effettui sul valore reale, l'accertamento si effettua secondo le norme stabilite dal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni ed aggiunte In questo caso, l'ufficio non è tenuto a contenere la valutazione nei limiti del valore risultante dalla applicazione al reddito catastale dei moduli fissi.

Nel caso di mancata accettazione da parte del contribuente della valutazione fatta in base ai moduli fissi, l'ufficio può rettificare entro giorni 30 dal ricorso del contribuente la valutazione stessa anche maggiorandola. In ogni ipotesi le commissioni di merito adite in sede di reclamo possono accertare un valore superiore a quello accertato dall'ufficio ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta del relatore di ripristinare il testo approvato dal Senato, di cui è stata data testè lettura.

(*È approvata*).

Do ora lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

Nella ipotesi di cui al precedente articolo 2 la tassa di successione o di registro si applica sul valore che venga accertato dalle competenti commissioni di merito.

B E R G A M A S C O , *relatore*. Propongo che sia ripristinato il testo già approvato dal Senato, così formulato:

« Nella ipotesi di cui al precedente articolo 2 la tassa di successione o di registro si applica sul valore che venga accertato dalle competenti commissioni di merito senza che sia possibile addivenire ad accordo di accertamento amichevole tra l'Amministrazione e il contribunte ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta del relatore di ripristinare il testo approvato dal Senato, di cui è stata data testè lettura.

(*È approvata*).

Do ora lettura dell'articolo 4 del testo già approvato dal Senato, di cui la Camera dei deputati ha deliberato la soppressione.

Art. 4.

Qualora il valore accertato con la procedura di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni od aggiunte superi comunque quello risultante dalla applicazione dei criteri di valutazione di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, non accettato dal contribuente, è dovuta, indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti, una soprattassa pari al quinto della tassa dovuta.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 4.

(*È approvata*).

Do ora lettura dell'articolo 4 (già 5 nel testo del Senato) lievemente modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

Qualora a seguito del ricorso alla procedura di valutazione di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, il pagamento della tassa principale o complementare sia ritardato, per le successioni, oltre i sei mesi dalla data di apertura della successione, e per gli atti tra vivi, oltre il termine stabilito per la registrazione, sono dovuti altresì gli interessi sull'intera somma che risulti dovuta, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui sopra. Gli interessi si calcolano al tasso del sei per cento in ragione d'anno.

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta dal testo emendato.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e le norme di cui ai precedenti articoli si applicano agli atti e convenzioni di qualsiasi natura che comportano comunque analogo accertamento di valore di fondi rustici agli effetti dell'imposta di registro ed ipotecaria.

B E R G A M A S C O , *relatore*. Di questo articolo propongo la soppressione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 6, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano rispettivamente dalla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per quanto riguarda la tassa di successione e dalla data di entrata in vigore della legge 27 maggio 1959, n. 355, per l'imposta di registro, con esclusione di ripetizione di tasse pagate; le norme di cui all'articolo 4 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari